

Decreto n. 374.22

Prot. n. 22264

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'istruzione Universitaria;
- Vista la Legge 9.05.1989 n. 168 e s.m.i.;
- Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, revisionato ed emanato con D.R. n. 146 del 15 aprile 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021;
- Visto l'art. 23 "Assemblea degli studenti", comma 3 dello Statuto, che dispone: *"L'Assemblea, appositamente convocata, redige e approva il proprio regolamento interno e lo sottopone agli organi per quanto di competenza. Il regolamento è aderente ai principi segnati nella Carta dei diritti e dei doveri degli studenti"*;
- Visto l'art. 34 "Regolamenti" comma 7 dello Statuto che dispone: *"Il regolamento dell'Assemblea e del Consiglio Studentesco fissa le modalità di convocazione degli stessi e di elezione del suo Presidente. È approvato dall'Assemblea degli studenti nella prima riunione dopo la costituzione, e deliberato dal Senato Accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione"*;
- Tenuto conto che in data 28 giugno 2022 si è tenuta l'Assemblea delle studentesse e degli studenti dell'Università per Stranieri di Siena nella quale è stato approvato, all'unanimità, il la "Carta dei Diritti e dei Doveri delle studentesse e degli studenti dell'Università per Stranieri" e il "Regolamento dell'Assemblea e del Consiglio studentesco delle studentesse e degli studenti dell'Università per Stranieri di Siena";
- Vista le delibere assunte dal Senato Accademico nella seduta del 26 luglio 2022;
- Visto il D.R. n. 372.22 del 2 agosto 2022 con il quale è stata emanata la "Carta dei Diritti e dei Doveri delle studentesse e degli studenti dell'Università per Stranieri";
- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 luglio 2022 in merito al "Regolamento dell'Assemblea e del Consiglio studentesco delle studentesse e degli studenti dell'Università per Stranieri di Siena";

EMANA

il "Regolamento dell'Assemblea e del Consiglio studentesco delle studentesse e degli studenti dell'Università per Stranieri di Siena"; nel testo allegato al presente Decreto che ne fa parte integrante (All. A).

Il suddetto Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del presente Decreto Rettorale e viene pubblicato nell'Albo on line e nel sito web dell'Ateneo.

Siena, 2 agosto 2022

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari)*

La compilatrice: dott.ssa Francesca Bianchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.



REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA
E DEL CONSIGLIO STUDENTESCO
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Art. 1

L'Assemblea: composizione, modalità operative e funzioni

1. L'Assemblea delle studentesse e degli studenti dell'Università per Stranieri di Siena svolge funzioni consultive, propositive, di verifica e valutazione sulle materie riguardanti la condizione di studentesse e studenti dell'Ateneo. L'Assemblea è aperta a tutte le studentesse e agli studenti dell'Università per Stranieri di Siena che vogliono parteciparvi.
2. L'Assemblea viene convocata secondo le modalità previste dalla Carta dei diritti e doveri delle studentesse e studenti, che riporta anche le modalità di voto e le condizioni di validità dell'Assemblea.
3. L'Assemblea si può riunire con eventuale sospensione delle attività didattiche non più di una volta ogni due mesi.
4. L'Assemblea si apre con l'individuazione di una moderatrice o moderatore, che ha il compito di facilitare l'ordinata discussione dei punti all'ordine del giorno, e di chi realizzerà il verbale dell'Assemblea. Il verbale, siglato sia da chi svolge la funzione di moderazione che quella di verbalizzazione, viene trasmesso agli organi competenti entro sette giorni dallo svolgimento dell'Assemblea.
5. L'Assemblea:
 - a) propone al consiglio di amministrazione le regole generali per la programmazione delle attività autogestite di studentesse e studenti e per la ripartizione e l'impiego di fondi assegnati di cui all'art. 12 comma 26 dello Statuto;
 - b) può esprimere pareri sulle variazioni degli importi di tasse e contributi e su ogni altra materia riguardante studentesse e studenti nei loro rapporti con l'Ateneo. Gli organi competenti deliberano in difformità dal parere con il solo voto qualificato dei due terzi dei componenti.
 - c) può elaborare, alla fine di ogni anno accademico, una relazione sui servizi agli studenti, trasmessa o presentata dalle/i rappresentanti al rettore e al direttore generale, al nucleo di valutazione, al senato accademico, al consiglio di amministrazione;
 - d) svolge qualsiasi altra funzione per la sua attività di sostegno alla crescita della

condizione personale, sociale, civile, culturale delle studentesse e degli studenti dell'Università;

- e) può demandare attribuzioni e funzioni al Consiglio Studentesco. Qualora l'Assemblea non venisse riunita, o non raggiungesse il numero legale, i compiti ad essa attribuiti dallo Statuto e dal presente Regolamento sarebbero svolti dal Consiglio Studentesco fino allo svolgimento valido di una successiva Assemblea.
6. Per svolgere le proprie funzioni l'Assemblea e il Consiglio Studentesco hanno diritto ad ottenere, facendone richiesta al rettore, copia di delibere, atti e documenti relativi alla gestione ed amministrazione dell'Ateneo e dei Dipartimenti.

Art. 2

Il Consiglio Studentesco: composizione e funzioni

1. Il Consiglio Studentesco, articolazione dell'Assemblea, è composto dai/dalle rappresentanti delle/degli studenti elette/i negli organi e nelle Strutture dell'Ateneo in cui è prevista la loro rappresentanza. Ciascun/a rappresentante, inoltre, entro 14 giorni dalla sua elezione indica in modo non revocabile un/a altro/a studente/ssa che, comunicando la sua accettazione, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio Studentesco per la stessa durata del mandato di chi lo/a ha indicato/a. Qualora la persona eletta non dovesse provvedere ad effettuare questa indicazione, essa verrà effettuata dal Consiglio Studentesco alla sua prima convocazione utile.
2. Il Consiglio Studentesco esercita funzioni di coordinamento delle rappresentanze studentesche e funzioni di carattere propositivo e consultivo primariamente nei confronti dell'assemblea stessa. Il Consiglio elegge un proprio rappresentante nel Collegio di Disciplina per le questioni riguardanti gli studenti.
3. Il Consiglio Studentesco, appositamente riunito, esprime parere sulle modifiche ai regolamenti dell'Ateneo riguardanti le modalità di elezione e votazione delle rappresentanze studentesche. Esercita ogni altra attribuzione e funzione che gli sia demandata dall'Assemblea, e riconosciuta dalla legge.
4. Il Consiglio Studentesco può, con maggioranza qualificata dei 2/3 delle/i componenti del Consiglio, indicare rappresentanti negli Organi di Ateneo, in sostituzione di quelli decaduti, fino allo svolgimento delle relative elezioni. Indica altresì i/le rappresentanti all'interno degli Organi dell'Ateneo che prevedono rappresentanza studentesca, i quali non hanno raggiunto la capienza massima dei posti previsti. In ambedue i casi è possibile che l'indicazione avvenga scegliendo tra chi è stata/o cooptata/o nel Consiglio secondo l'Art. 2 c. 1 del presente Regolamento.

Art. 3

Il Consiglio Studentesco: Convocazione, ordine del giorno, funzionamento

1. Il Consiglio Studentesco è convocato dal Presidente in forma ordinaria almeno ogni due mesi oppure ogni qual volta il Presidente lo consideri necessario, e in forma straordinaria entro venti giorni dal momento di ricevimento da parte del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico della richiesta di esprimere un parere o di adempiere alle competenze previste dallo statuto, dalla Carta dei Diritti e dei Doveri o dal presente Regolamento. Il Presidente deve convocare il Consiglio quando almeno sei componenti ne facciano richiesta, entro venti giorni dalla ricezione della stessa.
2. Il Presidente convoca il Consiglio Studentesco trasmettendo a chi ne fa parte, attraverso il *management* dell'Ateneo, l'ordine del giorno della seduta almeno sette giorni prima della stessa, corredato da tutti i documenti necessari. Il Consiglio può riunirsi in modalità telematica, a meno che non si registri la contrarietà di almeno un quarto delle/i componenti. Nel caso di riunioni in presenza, l'Ateneo assegna un luogo idoneo per lo svolgimento del Consiglio. Le sedute del Consiglio Studentesco sono sempre pubbliche; il *management* provvede a diffondere l'informazione relativa al luogo fisico o telematico dell'incontro.
3. Alla decadenza del/la Presidente, il Consiglio Studentesco è tempestivamente convocato dal Vicepresidente per l'elezione di un/una nuovo/a Presidente; se anche il/la Vicepresidente è decaduta/o la convocazione sarà effettuata dal/lla consigliere/a anagraficamente più anziano/a, che presiederà la relativa seduta.
4. Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale, (pari a un quarto dei componenti) che viene accertato mediante appello nominale. L'assenza è considerata giustificata solo in caso di giustificazione scritta prodotta dall'assente, che dovrà pervenire a chi presiede e al *management* prima dell'inizio della seduta. Consigliere e consiglieri cooptati che raggiungano tre assenze consecutive non giustificate decadono, e vengono sostituiti/i con indicazione del Consiglio nella prima seduta utile.
5. È ammessa – limitatamente allo specifico punto dell'ordine del giorno – la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile da chi presiede in relazione all'argomento da trattarsi.
6. Dichiarata chiusa dal Presidente la discussione sull'argomento all'Ordine del Giorno si passa, se necessario, alle operazioni di voto. Dichiarazioni di voto

possono essere pronunciate da qualsiasi componente del Consiglio.

7. Il voto si esprime in maniera palese, per alzata di mano; per l'approvazione è necessario raggiungere la maggioranza relativa dei votanti, tranne per i casi in cui il regolamento prescriva maggioranze qualificate. Per il calcolo della maggioranza gli astenuti non vengono computati. Il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti dovrà essere indicato nel verbale. In caso di parità il voto del Presidente è computato due volte.
8. Entro non meno di tre giorni dalla riunione del Consiglio, Consigliere e Consiglieri possono presentare al Presidente e a chi compone il Consiglio proposte in forma scritta, da discutere durante la riunione. La discussione delle proposte pervenute oltre il termine slitta al Consiglio successivo.

Art. 4

Il Consiglio Studentesco: Presidenza

1. Chi presiede il Consiglio è eletta/o a scrutinio palese per alzata di mano dalla maggioranza del Consiglio Studentesco, che vota scegliendo nell'ambito dei/lle sue/oi componenti eletti/e resta in carica per la durata del suo mandato di rappresentante. In caso di parità, assume l'incarico chi ha maggiore anzianità anagrafica.
2. Il/la Presidente del Consiglio, immediatamente dopo la propria elezione, nomina, nell'ambito delle/i rappresentanti elette/i, un/a Vicepresidente con il compito di sostituirla/o in caso di assenza o di impedimento.
3. In apertura di ogni seduta del Consiglio Studentesco chi presiede nomina un/una segretario/a verbalizzante, che può avvalersi di una registrazione della riunione. Il verbale contiene l'indicazione di presenti, assenti giustificati/e non giustificati/e; le deliberazioni del Consiglio, con l'indicazione dell'unanimità o del numero di voti favorevoli, contrari e astensioni. Riporta, inoltre, le posizioni dissenzienti e minoritarie per le quali durante il Consiglio sia stata fatta esplicita richiesta di menzione. Il verbale, siglato sia da chi presiede che da chi verbalizza e, viene trasmesso agli organi competenti e a chi compone il Consiglio entro sette giorni dallo svolgimento della riunione. Se non intervengono osservazioni nei successivi sette giorni, il verbale si intende approvato; in caso contrario i punti sui quali sono state formulate osservazioni vengono definiti ed approvati in apertura della prima riunione successiva del Consiglio. Le sedute convocate in forma straordinaria (Art. 4 c. 1 del presente Regolamento) devono essere verbalizzate seduta stante ed i relativi verbali si intendono approvati al momento della ricezione da parte degli organi competenti.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, chi presiede si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti di chi ne fa parte.

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Regolamento può essere modificato su istanza dell'Assemblea delle studentesse e degli studenti o del Consiglio degli Studenti, che delibera formulando una proposta di modifica a maggioranza qualificata dei due terzi, cui segue la delibera attuativa del Senato Accademico. Le proposte di modifica degli articoli del Regolamento riguardanti la composizione del Consiglio studentesco devono essere deliberate all'unanimità.
2. Copia del presente Regolamento, unitamente a quella della Carta dei Diritti e Doveri delle Studentesse e degli Studenti dell'Università per Stranieri di Siena, viene inviata a cura del *management* d'Ateneo a Consigliere e Consiglieri neo-elette/i al momento della proclamazione della loro elezione, così come a coloro che sono cooptati secondo l'Art. 2 c. 1 del presente Regolamento.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'Ateneo.
4. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea delle Studentesse e degli Studenti dell'Università per Stranieri di Siena, salvo approvazione del Senato Accademico previo parere del Consiglio d'Amministrazione.